come ben sapete, essere poi riuniti agli atti principali di cui sono un accessorio; ma questa considerazione non si può applicare egualmente ai contratti che riflettono oggetti mobili od obbligazioni comunque il loro valore non ecceda 500 lire. In questi contratti abbiamo due parti e non si sa a quale delle due l'originale debba essere rilasciato. Ambedue avrebbero diritto ed interesse di ottenere l'originale, ma gli atti in brevetto non si possono rimettere che ad una parte, poichè non vi è che un solo originale.

Faccio inoltre osservare che questi atti debbono essere sottoposti al registro dal notaio che li ha rogati e che questa formalità non potrebbe essere adempiuta se si rilascia l'originale. Pregherei quindi la Commissione, alla quale ho dato prove più che sufficienti del desiderio di camminare con essa d'accordo, di voler in questa parte attenersi al testo ministeriale e recedere dalla sua proposta ampliativa la quale darebbe luogo agli inconvenienti che ho accennati.

MORRONE. (*Della Giunta*) Non è per non accedere all'invito dell'onorevole ministro guardasigilli che io non potrei accettare la sua proposta, ma è perchè nel seno della Commissione io ebbi l'onore di fare quest'aggiunta, la quale fu accolta a maggioranza di voti.

Io partii da quest'ordine d'idee. Vi è o non vi è utilità in quest'aggiunta? È vero quello che l'onorevole guardasigilli diceva, cioè che l'articolo ministeriale parte da un concetto logico, perchè stabilisce che si rilascia un'unica spedizione in brevetto, ad esempio una procura, perchè questa procura non rimane isolata, ma va annessa all'atto pel quale è rilasciata.

Se voi autorizzate il rilascio di un atto autentico in brevetto, a chi lo darete, mi dice l'onorevole guardasigilli? Dovete darlo a tutte e due le parti.

Ma io mi permetto di osservare che l'aggiunzione è limitata da due cose: dall'obbligazione mobiliare, non immobiliare, e dalla somma.

Trattasi, per esempio, di un mutuo, ebbene il titolo creditorio si rilascia al solo creditore; di un affitto, ed anche qui il titolo d'affitto si rilascia al locatore, al proprietario, e così via via discorrendo.

Dunque tutto questo non è che un mezzo per agevolare le contrattazioni, ed io ricordo la obbiezione che a questo riguardo mi fu mossa nel seno della Commissione. Mi si diceva: ma vi è un rimedio; si fa una scrittura privata, l'autentica vale lo stesso. Rispondo io: e se le parti non sanno scrivere, direte all'operaio, al colono, all'artefice: perchè non sapete scrivere, non potrete avere un titolo dell'obbligazione che Tizio ha contratta a vostro favore?

Io dunque proposi la modificazione di cui è parola, e, ripeto, la Commissione l'accolse a maggioranza. Ora, per verità, io non ho motivi per recedere dal mio proposito; quindi sostengo l'emendamento, e, ripeto, non per mancanza di deferenza verso l'onorevole guardasigilli, ma perchè trattasi di un convincimento che ho nell'animo.

FOSSA. Dopo le osservazioni così chiaramente fatte dall'onorevole ministro, io avrei poco da aggiungere; piuttosto mi limiterò a pregare la Commissione, e l'onorevole Morrone in particolare, a non insistere sulla modificazione che essi vorrebbero apportare all'articolo 65 del progetto ministeriale; io voglio fare all'onorevole Morrone soltanto una domanda, ed è questa: dato che il notaio abbia consegnato ad una delle parti l'originale, quando occorra all'altra parte che ha contrattato, di vedere, di esaminare l'atto da essa stipulato, di averne copia, dove andrà la medesima a cercare l'originale, come potrà averlo? E se la parte a cui il notaio l'avrà rimesso si rifiuterà di presentarlo, se lo avrà distrutto, se avrà così fatto scomparire la prova della contratta convenzione, in quale condizione sarà posta l'altra parte rispetto alla prova ed agli effetti della obbligazione?

L'onorevole Morrone diceva: se, trattandosi di convenzioni fatte per scrittura privata, l'originale della scrittura sta nelle mani delle parti, quale difficoltà può esservi che, anche trattandosi di atti pubblici, quando concernono convenzioni per un oggetto il cui valore è inferiore alle lire 500, il notaio possa rilasciare l'originale alle parti? Ma l'onorevole Morrone, distintissimo magistrato quale egli è, insegna a me, e può ricordare alla Camera che le scritture private, una volta che più siano le parti aventi interessi opposti e distinti nell'atto, si fanno per altrettanti originali quante esse sono, per modo che mai non possano verificarsi gl'inconvenienti a cui da principio io ho alluso.

Il progetto ministeriale autorizza il notaio a rilasciare gli atti in originale quando contengono soltanto procure speciali, consenso ed autorizzazioni o delegazioni per l'esercizio del diritto elettorale; e sta bene.

L'onorevole ministro ha già detto che questi atti, questi originali sono destinati ad essere uniti ad altri atti. Io inoltre aggiungo che essi fino a che non se ne fa uso, nel qual caso debbono essere uniti all'atto principale a cui servono, non hanno propriamente un'importanza giuridica e non sono, a così dire, che atti preparatorii.

Prego dunque l'onorevole collega Morrone, prego